



Direzione Regionale della Puglia

Ufficio Legale e Riscossione

PER RACCOMANDATA

All' Associazione Magistrati
Tributari della Regione Puglia

PER POSTA ELETTRONICA

e, p.c., Al Presidente della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia

Al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria

Ai Sigg. Presidenti degli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, degli Avvocati
e dei Consulenti del Lavoro della
Puglia

All' Agenzia delle Entrate-
Riscossione

Alla Divisione contribuenti
Settore coordinamento e
programmazione

Alle Direzioni provinciali della Puglia

LORO SEDI

Gentile Presidente,

in riscontro alla gentile richiesta dell'Associazione da lei presieduta
svolgo di seguito alcune riflessioni che spero possano essere utili a comprendere
la posizione dell'Agenzia delle entrate in relazione alla corretta gestione del
processo tributario telematico.

Le cosiddette “copie di cortesia” trovano disciplina generale nell’articolo 111, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura civile, secondo cui: *“Il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio.”*.

Il problema delle copie di cortesia si era già posto nel processo civile telematico e il *Legislatore* è intervenuto, inserendo un ulteriore periodo nel secondo comma dell’articolo 111 a tenore del quale: *“Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”*. L’aggiunta di questa precisazione nell’articolo 111, ad opera dell’articolo 45, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è volta a chiarire che in caso di processo civile telematico non sussiste obbligo di depositare copie cartacee delle comparse. Analoga modifica è stata apportata all’articolo 137 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, relativo al deposito telematico di ricorso e controricorso.

Tuttavia, nell’articolo 16-bis, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si legge che: *“Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”*.

Per il processo tributario telematico la disposizione di legge di riferimento è l’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La norma, al **comma 3**, primo capoverso, dispone che *“In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento*

motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche".¹

Dunque, non sussiste l'obbligo di depositare le copie di cortesia; tale adempimento è subordinato alla richiesta del Giudice e previsto in ipotesi eccezionali.

La possibilità di depositare documenti analogici nel processo tributario telematico è prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, ma ad essa consegue l'obbligo per la Segreteria di fare copia informatica dei documenti cartacei depositati, copia da acquisire al fascicolo informatico previa firma digitale (o firma elettronica qualificata), e, comunque, non su ordine del Giudice.

Diversamente, nel processo amministrativo, è previsto, secondo quanto statuito dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico"*.²

Dalle disposizioni sopra richiamate si giunge alla conclusione che l'Agenzia non è tenuta al deposito delle copie di cortesia. Il *Legislatore* ha stabilito obblighi e modalità per il deposito degli atti del giudizio, dettando disposizioni differenti con riferimento ai processi civile, tributario e

¹ L'articolo 16 del D.L. n. 119 del 2018, al comma 5, statuisce che *"Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019"*. Le disposizioni richiamate sono quelle contenute nei commi 3 e 3-bis dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

² Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine è stato prorogato al 1° gennaio 2019. Con la legge 1° dicembre 2018, 132 è stata introdotta la seguente norma: *"1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse"*. Quindi, l'obbligo è stato fissato a regime.

amministrativo. Pertanto, in ossequio al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, non si può ritenere esteso al processo tributario l'obbligo del deposito della copia di cortesia.

D'altra parte, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la risoluzione del 28 settembre 2017, n. 2, al paragrafo **“IV – Assegnazione ricorsi”**, punto 3, ha precisato che: *“In considerazione della avvenuta attivazione del Processo Tributario Telematico, i Presidenti di Commissione e, per le specifiche competenze, i Presidenti di sezione ed i Vice Presidenti, avranno cura di sollecitare tutti i componenti dei collegi all'utilizzo della piattaforma informatica S.i.Gi.T. per la consultazione via internet dei fascicoli processuali depositati in via telematica, rammentando che in tali casi gli atti processuali sono immediatamente disponibili, oltre che per il relatore, anche per tutti i giudici del collegio al quale gli stessi sono assegnati”*.

L'osservanza delle disposizioni sopra richiamate garantisce il rispetto dei principi che governano l'azione amministrativa: l'efficienza degli uffici con relativa riduzione dei costi di funzionamento e la trasparenza della gestione del contenzioso³. Il deposito della copia di cortesia determinerebbe al contrario un aggravio dei costi e una minore efficienza dell'Amministrazione, posto che tutti gli Uffici della Puglia hanno utilizzato il processo telematico per il deposito delle costituzioni in giudizio e degli atti processuali in genere in maniera sistematica. A titolo esemplificativo si precisa che nell'anno 2018 sono state effettuate tramite PTT il 90% delle costituzioni in giudizio in Commissione tributaria provinciale pari a circa 4500 depositi. Pertanto, non può che rispondere all'interesse pubblico l'utilizzo del processo telematico con le modalità stabilite specificatamente per il processo tributario.

³ Vedi Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019 in cui viene statuito che *“L'Amministrazione finanziaria procederà nell'ottimizzazione della funzione organizzativa, finalizzata al contenimento dei costi ed al buon andamento delle rispettive attività, con particolare enfasi sulle seguenti aree di intervento: ...III. rendere più celere e trasparente il contenzioso tributario, anche mediante il deposito telematico dei ricorsi e degli appelli presso le Commissioni tributarie in cui è operativo il processo tributario telematico”*.

I principi sopra richiamati sono stati sottolineati anche dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Antonio Leone, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario svoltosi lo scorso 25 febbraio 2019, il quale, nel ricordare che dal prossimo primo luglio sarà obbligatorio l'utilizzo del processo tributario telematico, ha evidenziato l'importanza di tale novità nell'ottica della efficienza e della trasparenza della giustizia tributaria.

Distinti saluti

Firmato digitalmente
Il Direttore Regionale
Salvatore De Gennaro